

## Se il vettore cancella il volo nel presupposto che i passeggeri – in arrivo su altro volo – non giungano in tempo per l'imbarco, è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria (Corte di Giustizia Europea, 04 ottobre 2021, caso C-321/11).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 4 ottobre 2012 pronunciata nell'ambito della controversia **C-321/11**, è intervenuta sull'obbligo, di cui all'art. 4 del regolamento 261/2004, che prevede che in caso di negato imbarco di passeggeri non consenzienti il vettore aereo sia tenuto al pagamento di una compensazione pecuniaria.

Nel caso deciso dalla Corte due passeggeri avevano acquistato ciascuno un biglietto aereo per il percorso La Coruña (Spagna) – Santo Domingo con scalo a Madrid. Questi avevano registrato al banco dell'aeroporto di partenza i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale, ottenendo dunque due carte di imbarco corrispondenti ai due voli previsti per l'intera tratta.

Tuttavia, il primo volo subiva un ritardo di un'ora e 25 minuti.


In previsione del fatto che tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero il volo in coincidenza a Madrid, la compagnia aveva annullato, alle ore 15,17, la loro carta di imbarco per il secondo volo previsto alle ore 16,05. Tuttavia, al loro arrivo a Madrid, i due passeggeri si presentavano alla porta d'imbarco mentre la compagnia effettuava l'ultima chiamata per i passeggeri.

Ciononostante, il personale della compagnia aerea impediva loro l'imbarco per il motivo che le loro carte erano state annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri.

In conseguenza questi dovettero attendere il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo e raggiunsero la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo.

In un caso del genere la Corte ha stabilito che il regolamento europeo deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell'ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l'imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest'ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.

Dunque, in un caso come quello sopra riportato, sussiste il diritto dei passeggeri ad ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal del regolamento dell'Unione Europea n. 261/2004 a causa del negato imbarco da parte della compagnia aerea.



In sostanza, il fatto che il vettore autonomamente cancelli il volo nel presupposto che il passeggero non riesca a raggiungere l'imbarco in tempo utile, non esime il vettore stesso dal pagamento dell'indennità.